

IL PRESIDENTE



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Prot. 2/VSG/SD/AB/ag- 17

Roma, 09 gennaio 2017

Oggetto: Ripristino del regime ordinario per le assunzioni delle posizioni dirigenziali

Caro Ministro,

Ti scrivo in merito alla questione dell'attualità o meno del vincolo di cui al comma 219 della legge di stabilità per l'anno 2016.

Come ben sai infatti, tale disposizione, introduceva l'indisponibilità delle posizioni dirigenziali vacanti al 15 ottobre 2015, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi di cui agli articoli 8, 11 e 17 della legge n. 124/2015 e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.

Tale norma introduceva un vincolo di natura espressamente transitoria, in quanto destinata ad operare "nelle more" del completamento del riordino della dirigenza pubblica e della ricollocazione del personale soprannumerario connessa al riordino delle Province. Si trattava di una disciplina caratterizzata (come evidenziato anche da alcune Sezioni regionali della Corte dei Conti) da specialità ed eccezionalità, in quanto non pertinente al regime ordinario delle assunzioni, ma ad esigenze straordinarie e temporanee derivanti dall'attuazione dei richiamati processi di riordino.

Tale disciplina a nostro avviso va riconsiderata anche a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale degli articoli 11 e 17 della legge n. 124/2015 (Corte Costituzionale, Sentenza n. 251/2016). A nostro avviso, a seguito della pubblicazione della succitata sentenza, viene meno il carattere di straordinarietà e transitorietà della norma in argomento, stante l'impossibilità giuridica di attuare l'unica norma di delega riguardante il riordino della dirigenza pubblica, anche locale, stante la scadenza del termine previsto, e cioè il 27 novembre u.s.

Né appare sostenibile il permanere del vincolo di indisponibilità sino al termine del 27 febbraio 2017, previsto dall'articolo 17 comma 1 della Legge n. 124/2015, per due ragioni: in primis le deleghe ivi contenute non riguardano il riordino della dirigenza (che giustifica la disciplina speciale contenuta nel comma 219);



inoltre, lo stesso articolo 17, al comma 2, dispone che qualora il legislatore avesse voluto disciplinare congiuntamente la riforma del pubblico impiego e quella della dirigenza pubblica, avrebbe dovuto farlo entro e non oltre il 27 novembre 2016. Occorre infine evidenziare come le deleghe contenute nell'art. 8 della Legge n. 124/2015 riguardino esclusivamente l'Amministrazione Centrale.

Pertanto, a fronte del suesposto percorso logico giuridico, a nostro avviso, si può considerare sostanzialmente disapplicata la disciplina della indisponibilità delle posizioni dirigenziali di cui al comma 219 della legge di stabilità per l'anno 2016, anche tenendo conto dell'avvenuto perfezionamento della mobilità del personale provinciale.

Ciò che come ANCI sosteniamo è che, venuta dunque meno la ratio legis sottesa alla straordinarietà del vincolo imposto dalla norma in oggetto alla disciplina degli incarichi dirigenziali, possa ragionevolmente dirsi ripristinato l'ordinario regime assunzionale delle stesse posizioni dirigenziali.

Contando su un Tuo riscontro positivo in merito a tale interpretazione della norma, colgo l'occasione per porgerTi i miei più cari saluti.

Antonio De Caro

*On. Maria Anna Madia
Ministro per la Semplificazione e la PA
Palazzo Vidoni
Roma*

*e p.c. Cons. Bernardo Polverari
Capo di Gabinetto - Ministro per la Semplificazione e la PA
Corso Vittorio Emanuele II, n. 116
00186 Roma*
